IL MINISTRO DELLA SALUTE

 di concerto con

 IL MINISTRO DELL'INTERNO

 Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della

Costituzione;

 Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute umana;

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

 Visto l'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che, al comma 2,

attribuisce al Ministro dell'interno l'adozione dei provvedimenti per

la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

 Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

 Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

 Visto il regolamento per la polizia sanitaria della

aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n.

1045;

 Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla

58ª Assemblea mondiale della sanita' in data 23 maggio 2005 e in

vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanita'

pubblica in ambito transfrontaliero;

 Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 21 del 27

gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio

2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73

del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020;

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nella

legge 5 marzo 2020, n. 13;

 Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti

di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure

straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento

dell'attivita' giudiziaria»;

 Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni

urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in

relazione all'emergenza COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

 Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei

casi sul territorio nazionale;

 Ritenuto che sussiste l'esigenza di evitare conseguenze sul

mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza a seguito del

possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone,

incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19;

 Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale,

ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19;

 E m a n a

 la seguente ordinanza:

 Art. 1

 Ulteriori misure urgenti di contenimento

 del contagio sull'intero territorio nazionale

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi

o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune

diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate

esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.